

Ordinanza n. 8/2022

Estromissione Homo Volants S.r.l. dai beni occupati all'interno del sedime demaniale dell'aeroporto E. Mossi di Novi Ligure.

Il Direttore Aeroportuale Nord-Ovest,

- Visto il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327;
- Visto il D.lgs. 25 luglio 1997, n. 250 di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto il Regolamento ENAC intitolato "Affidamento aeroporti demaniali minori", edizione 1 emendamento 3 del 25 ottobre 2021;
- Vista la convenzione n. 120800/DG del 21 ottobre 2019, sottoscritta tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e Homo Volants S.r.l., aggiudicataria della gara svolta per l'affidamento in concessione dell'aeroporto demaniale E. Mossi di Novi Ligure, recante la disciplina dell'affidamento in concessione del citato aeroporto;
- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 19 del 6 maggio 2020 con il quale è stato disposto l'affidamento in concessione dell'Aeroporto E. Mossi di Novi Ligure in favore di Homo Volants S.r.l.;
- Vista la nota n. 45021 del 13 aprile 2022, con la quale la Direzione Aeroportuale Nord-Ovest ha contestato a Homo Volants S.r.l., in occasione delle attività di verifica svolte in relazione al grave evento costituito dal furto dell'aeromobile Cessna 172, verificatosi in data 30 marzo 2022, con successivo sconfinamento dello stesso nello spazio aereo della Francia ed intervento delle forze aeree francesi di intercettazione, sia la mancata preventiva informazione sull'intervenuta modifica dell'assetto societario, sia la circostanza che fosse venuta meno la struttura organizzativa sulla base della quale era stato perfezionato il provvedimento dell'ENAC di concessione della gestione dell'Aeroporto di Novi Ligure;



- Vista la nota n. 45559 del 13 aprile 2022, con la quale la Direzione Aeroportuale Nord-Ovest ha contestato a società Homo Volants S.r.l. numerose violazioni con riguardo alle disposizioni di cui alla Circolare ENAC SEC-06, recante le misure da porre in essere, ai sensi del Regolamento UE 1254/2009, da parte dei soggetti responsabili della gestione degli aeroporti minori per garantire la sicurezza aeroportuale, chiedendo nel contempo di predisporre con la massima urgenza e comunque entro 5 giorni lavorativi le misure idonee a correggere le rilevanti carenze riscontrate, informandone l'ENAC;
- Vista la nota n. 53060 del 3 maggio 2022, con la quale la Direzione Aeroportuale Nord-Ovest, nel richiamare i rilievi precedentemente sollevati, ha conclusivamente contestato le violazioni di seguito riportate, chiedendo alla citata società di dare evidenza delle misure adottate per rientrare dai rilievi contestati, e facendo comunque presente che l'ENAC si riservava di avviare il procedimento di decadenza dalla concessione:
- a) violazione dell'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione dell'ENAC, ai fini del rilascio di sub concessioni a terzi sui beni e le aree demaniali affidate in concessione e quindi dell'ulteriore obbligo, posto dall'art. 3 della Convenzione n.120800/DG dell'8 ottobre 2019, di garantire l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture aeroportuali assicurando l'accesso ad esse nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed equità;
 - b) violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, co. 1, lett. h) della Convenzione, concernente il mantenimento della dotazione organica e della struttura organizzativa, con specifico riferimento alla perdita dei previsti requisiti da parte del soggetto responsabile della gestione amministrativa;
 - c) violazione dell'obbligo di comunicare in via preventiva all'ENAC le modifiche dell'assetto societario sulla base del quale era stata dichiarata da parte di Homo Volants S.r.l. l'assenza degli impedimenti di carattere soggettivo a contrarre con l'Amministrazione di cui all'art. 80 del codice dei contratti, nonché svolti i successivi accertamenti da parte dell'ENAC prima della stipula della Convenzione;
 - d) mancata bonifica dell'amianto rilevato all'interno del sedime aeroportuale, in violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3, co. 1, lett. l) della Convenzione;
 - e) violazione dell'obbligo di segnalare all'ENAC gli eventi aeronautici, di cui all'art. 3, co. 1, lett. n) della Convenzione, avuto riguardo alla mancata tempestiva segnalazione del furto dell'aeromobile Cessna C172;



f) mancata predisposizione del Regolamento di Scalo, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, co. 1, lett. m) della Convenzione;

g) violazione dell'obbligo di garantire un adeguato livello di protezione da atti illeciti, come il citato furto dell'aeromobile, di cui all'art. 3, co. 1, lett. o) della Convenzione, tenuto conto della mancata attuazione delle misure di cui alla citata Circolare SEC – 06 dell'ENAC;

- Viste le note di Homo Volants S.r.l. del 27 e 28 aprile 2022 e del 17 maggio 2022, con le quali la società ha fornito una serie di elementi di informazione e di controdeduzione in relazione ai sopra illustrati rilievi;
- Vista la nota n. 72996 del 15 giugno 2022, con la quale la Direzione Operazioni Nord-Ovest ha contestato a Homo Volants S.r.l. una serie di inadempienze aventi diretta rilevanza sulla sicurezza del volo, riguardanti il servizio antincendio, il rispetto nella normativa in materia di predisposizioni e di segnalazioni delle piste di decollo/atterraggio, di segnalazione degli ostacoli all'aeronavigazione, nonché di comunicazione degli eventi aeronautici;
- Vista la nota n. 79390 del 28 giugno 2022, con la quale l'ENAC, nell'evidenziare le ragioni per le quali le argomentazioni e controdeduzioni fornite da Homo Volants S.r.l. con la pregressa corrispondenza sono state ritenute non accettabili, nonché richiamare gli ulteriori rilievi contestati dalla Direzione Operazioni Nord-Ovest, ha comunicato alla citata società l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione, assegnando il termine di 15 giorni per la produzione di controdeduzioni;
- Considerato che Homo Volants S.r.l. non ha fornito entro il citato termine ulteriori controdeduzioni o nuove argomentazioni in ordine ai rilievi contestati e che quelle già prodotte sono state ritenute non accettabili per le ragioni evidenziate nella citata nota ENAC n. 79390 del 28 giugno 2022;
- Considerato che le numerose e rilevanti violazioni da parte di Homo Volants S.r.l. degli obblighi di cui alla Convenzione n. 120800/DG del 21 ottobre 2019, nonché al richiamato Regolamento in materia di Affidamento aeroporti demaniali minori, afferenti anche ai profili di security e safety aeroportuale, oltre a integrare la fattispecie della decadenza per grave inadempimento di cui all'art. 14, co. 1, della citata Convenzione, hanno evidenziato l'inidoneità della società a garantire la regolare e sicura gestione dell'aeroporto di Novi Ligure, sia sotto il profilo tecnico-professionale, sia della percezione da parte della



medesima società del ruolo pubblicitario ricoperto, quale concessionario della gestione di un aeroporto demaniale;

- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 39 del 25 luglio 2022, con il quale è stata dichiarata la decadenza, di Homo Volants S.r.l. dalla concessione di gestione dell'aeroporto di Novi Ligure, trasmesso con nota n. 92217 del 26/07/2022;
- Considerato che il predetto provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC, immediatamente efficace ed esecutivo di diritto ai sensi dell'art. 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnava un termine massimo di trenta giorni a Homo Volants S.r.l. per la consegna dei beni demaniali insistenti sul sedime aeroportuale dell'aeroporto di Novi Ligure alla Direzione Aeroportuale Nord-Ovest, previa redazione in contraddittorio di apposito verbale;
- Visto il verbale redatto in contraddittorio presso l'Aeroporto E. Mossi di Novi Ligure in data 04/08/2022, dal quale si evince come la Direzione Aeroportuale Nord-Ovest in ottemperanza al provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 39 del 25 luglio 2022, determinava la consistenza attuale delle aree e dei beni immobili demaniali insistenti sul sedime aeroportuale dell'aeroporto di Novi Ligure, per poi procedere allo svolgimento delle operazioni di ripresa in consegna;
- Considerato che dal predetto verbale si evince come Homo Volants S.r.l., per tramite dei suoi rappresentanti, si sia rifiutata di consegnare le chiavi e i codici di accesso alle predette aree e ai predetti beni immobili demaniali, impedendo di fatto l'esecuzione del provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 39 del 25 luglio 2022;
- Visto che, per i motivi sopra esposti, Homo Volants S.r.l. non ha alcun titolo ad occupare le aree e i beni in argomento e che il perdurare di tale situazione può ingenerare eventi di pericolo per la sicurezza;
- Visti gli articoli 47,718,1164 del Codice della Navigazione;
- Visti gli articoli 823 e seguenti del Codice Civile;
- Visti i motivi di sicurezza e tutela dei beni in argomento che devono essere assunti a tutti gli effetti al Demanio dello Stato;

Ritenuto di dover provvedere in proposito



ORDINA

L'estromissione di Homo Volants S.r.l., a seguito della decadenza dalla concessione dai beni e dalle aree dell'aeroporto demaniale E. Mossi di Novi Ligure affidati con provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 19 del 6 maggio 2020, di seguito dettagliati, precisandone il riferimento alla planimetria dell'aeroporto (allegato 1) eccetto quanto indicato ai punti 18 e 22:

1. Ex palazzina comando indicata al n. 1, di proprietà demaniale, di circa mq. 560 al piano terra e circa mq. 62 al primo piano.
2. Area di mq. 10 indicata al n. 2 adibita a basamento per serbatoio carburante.
3. Aviorimessa in muratura, indicata al n. 3, di proprietà demaniale, di circa 1000 mq.
4. Appendice aviorimessa, indicata al n. 4, di proprietà demaniale, di circa 200 mq. I locali sono adibiti ad aule, uffici, officina, magazzino e servizi.
5. Area di mq. 4 indicata al n. 5 su cui insiste una struttura metallica adibita a postazione radio.
6. Costruzione, indicata al n. 6, di proprietà demaniale, di circa 67 mq. ed annessa tettoia di mq. 54 Il locale è utilizzato come bar ristoro.
7. Area di mq. 17 indicata al n. 7 adibita a basamento per la colonnina di rifornimento (in disuso). Di proprietà demaniale.
8. Traliccio in metallo indicato al n. 8, di proprietà demaniale, per posizionamento manica a vento.
9. Area di mq. 4 indicata al n. 9, sulla quale è posizionato un monumento lapideo.
10. Costruzione, indicata al n. 10, di proprietà demaniale, di circa 31 mq. Immobile in completo disuso.
11. Costruzione, indicata al n. 11 di proprietà demaniale, di circa 64 mq. Immobile in completo disuso.
12. Costruzione, indicata al n. 12, (appendice all'hangar in metallo) di proprietà demaniale, di circa 120 mq. Immobile in completo disuso.
13. Hangar indicato al n. 13, di proprietà demaniale, di circa mq. 850 (aviorimessa, uffici, servizi e magazzini).
14. Hangar metallico indicato al n. 14, di proprietà demaniale, di circa mq. 233.



15. Box prefabbricato monoblocco indicato al n. 15, di proprietà demaniale, di circa mq. 18. Attualmente non in concessione
16. Appendice hangar metallico indicato al n. 16, di proprietà demaniale, costruzione, di circa 7 mq, adibita a locale caldaia.
17. Costruzione, indicata al n. 17, di proprietà demaniale, di circa 20 mq. i locali sono in parte adibiti a servizi igienici.
18. Area di mq. 35 indicata al n. 18, in precedenza in concessione all' A.S.D. Paraclub Novi Ligure. I moduli prefabbricati, di proprietà dell'associazione sono stati rimossi
19. Area di mq. 7 circa indicata al n. 19, sulla quale è posizionato un box prefabbricato, utilizzato come postazione radio.
20. Fabbricato (ex polveriera) indicato al n. 20, di proprietà demaniale, di circa mq. 26.
21. N. 2 fabbricati (ex deposito munizioni) indicati al n. 21, di proprietà demaniale, di circa mq. 22 ciascuna.
22. Area di mq. 10 circa indicata al n. 22, in precedenza in concessione all'A.S.D. Paraclub Novi. Il serbatoio carburante (in disuso) di proprietà dell'associazione è stato rimosso.
23. Fabbricato (ex cabina elettrica) indicato al n. 23, di proprietà demaniale, di circa mq. 16.
24. Fabbricato (ex pozzo trivellato) indicato al n. 24, di proprietà demaniale, di circa mq. 16.
25. Area di mq. 200, indicata al n. 25, adibita ad aiuola monumentale sulla quale è stato posizionato un aeromobile storico.
26. Ex hangar A.M.I. indicato al n. 26, occupa un'area di circa 2000 mq. a Sud-Ovest della pista, di cui rimangono il pavimento costituito da lastre di calcestruzzo e parte delle pareti e dei pilastri perimetrali. L'area è adibita a piazzale cementato.

Per le operazioni di sgombero e rilascio dei beni e delle aree da parte di Homo Volants S.r.l. è fissata la data del 14/09/2022 alle ore 11:00.

Homo Volants S.r.l. è avvisata che, in caso di irreperibilità all'indirizzo della sede legale indicato per le comunicazioni o di negato rilascio dei beni alla data e ora indicata, si procederà, nella medesima data del 14/09/2022, alla estromissione con l'ausilio della Forza Pubblica messa a disposizione dalla Questura di Alessandria.



La presente ordinanza ha efficacia immediata ed è esecutiva di diritto ai sensi dell'art. 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione e trasparenza, la presente ordinanza è pubblicata sul sito internet dell'ENAC – Sezione Ordinanze Direzione Aeroportuale Nord-Ovest 2022 ed è inviata:

All'indirizzo di posta elettronica certificata della Società Homo Volants S.r.l.:
homo-volants@pec.it

All'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio di Gabinetto della Questura di Alessandria:
gab.quest.al@pecps.poliziadistato.it

All'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agenzia del Demanio – Direzione Piemonte e Valle d'Aosta:
dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Aeroporto di Torino Caselle, 6 settembre 2022.

II DIRETTORE
Dott. Adolfo MARINO

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)